

STATUTO

della "FONDAZIONE UNIVERSITÀ DELLA PACE, MONDI DI LUCE"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E DURATA

1.1 L'Associazione "Mondi di Luce" O.N.L.U.S., su decisione assembleare, si trasforma costituendosi in una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE UNIVERSITÀ DELLA PACE, MONDI DI LUCE".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve O.N.L.U.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Acronimo O.N.L.U.S. sarà ricompreso, nella denominazione, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo settore.

1.4 Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), allorquando istituito, la Fondazione ricomprenderà nella denominazione l'acronimo E.T.S. e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Ostuni (BR), Contrada Pascarosa 45.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio d'Indirizzo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera del Consiglio d'indirizzo di modifica dello statuto.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire con propria delibera sedi secondarie per unità operative.

2.4 La Fondazione opera nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale e prioritariamente in Italia, nella Regione Puglia.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività nei seguenti settori di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97:


- assistenza sociale;
- educazione,

- istruzione;
- formazione;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

3.2 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10 comma 5, del d.lgs. 460/97.

3.3 In virtù del d.lgs. 117/2017 svolgerà una o più delle seguenti attività di interesse generale (ricomprensenti quelle su menzionate ai sensi del d.lgs. 460/97), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4 La Fondazione in particolare si propone di perseguire le seguenti finalità: Ed in particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Ricerare e promuovere i Valori Umani di Amore, Verità, Rettitudine, Pace, Non Violenza.

b) Promuovere tra tutti gli esseri umani la tolleranza e la convivenza pacifica, lo spirito di comprensione, per stimolare la cooperazione tra i popoli e per contribuire a ridurre gli ostacoli e le minacce alla pace e al progresso nel mondo, in linea con le nobili aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite.

c) Educare alla Pace attraverso l'istruzione, la formazione, la ricerca etica rivolta a studenti, insegnanti ed altre categorie professionali.

d) Promuovere la cura dell'ambiente naturale.

e) Operare per lo sviluppo della persona, stimolando le sue proprie capacità, attitudini ed espressioni.

f) Svolgere la sua attività nell'ambito della solidarietà,

nonché degli aiuti umanitari a favore delle realtà disagiate, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo, stimolando contatti, incontri e collaborazioni tra scuole, studenti ed insegnanti italiani con scuole, studenti ed insegnanti dei paesi in via di sviluppo.

g) Ideare, sostenere o avviare progetti di sviluppo economico, scientifico e culturale, laddove esistono condizioni di vita insoddisfacenti e restrittive della condizione umana, curando la realizzazione di programmi di sostegno alimentare, educazione o di qualsiasi altra attività od iniziativa diretta a migliorare le condizioni di vita.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Promuovere e coordinare iniziative anche attraverso il volontariato che favoriscano la comprensione, la tolleranza, la solidarietà e la cooperazione fra i popoli e tra le nazioni da "Oriente ad Occidente", il dialogo fra le differenti fedi, per lo sviluppo e la diffusione di una cultura di pace, all'insegna della solidarietà, della non violenza, del rispetto della dignità umana, dell'affermazione dei valori spirituali universali (giustizia, compassione, integrità, amore, unità nella diversità).

b) Promuovere la creazione di scuole che, sin dalle prime classi, attuino metodi educativi per lo sviluppo della personalità e del carattere, che investano il livello fisico, mentale, intellettuale, emotivo e spirituale e che portino al risveglio dei valori umani universali.

c) Progettare e svolgere attività formativa al comparto scuola rivolta ad insegnanti, educatori, studenti nei seguenti ambiti:


**Ambiti trasversali:**

- Didattica e metodologie;
- Metodologie e attività laboratoriali;
- Innovazione didattica;
- Didattica per competenze e competenze trasversali;
- Gli apprendimenti.

**Ambiti Specifici:**

- Educazione alla cultura economica;
- Orientamento e Dispersione scolastica;
- Bisogni individuali e sociali dello studente;
- Problemi della valutazione individuale e di sistema;
- Alternanza scuola - lavoro;
- Dialogo interculturale e interreligioso;
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
- Tutela della salute e dei luoghi di lavoro;
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione dei media;
- Cittadinanza attiva e legalità;
- Didattica e discipline previste dagli ordinamenti.

d) Determinare canali di comunicazione e collaborazione con



gli interlocutori istituzionali, sia italiani che europei,

con particolare riferimento al Ministero degli Affari Esteri (MAE), quello degli Affari Sociali, dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), ed altri Ministeri interessati ai progetti elaborati, Scuole, Università, Enti ed Istituti, l'Unione europea, l'UNESCO, l'UNICEF, L'ONU nonché le agenzie multilaterali, al fine di attivare sinergie su materie e progetti di comune interesse.

e) Facilitare e incentivare sul territorio la creazione di reti di solidarietà e di contatto e progetti socioculturali tesi alla prevenzione, diretta o indiretta, del disagio, soprattutto giovanile, sia esso sintomatico o asintomatico.

f) Promuovere e coordinare iniziative, attraverso il volontariato, che riguardano la cultura della salute intesa in senso olistico, in cui l'uomo viene considerato nella sua globalità corpo-mente-anima.

g) Promuovere l'istituzione di associazioni eco-solidali.

h) Promuovere l'utilizzo di risorse tecnologiche ecosostenibili, per favorire lo sviluppo economico e sociale, migliorare la qualità della vita e ristabilire un equilibrio organico nel rapporto uomo - natura - ambiente.

i) Promuovere l'autoproduzione ecosostenibile di generi di prima necessità, una mensa, metodi di agricoltura biologica e biodinamica, la coltivazione di erbe e piante medicinali e apicoltura.

j) Promuovere gemellaggi tra scuole italiane e quelle in paesi in via di sviluppo finalizzate ad un'azione educativa alla solidarietà e al risparmio, nel reciproco rispetto di culture e tradizioni ma con un approccio interculturale che riesca a cogliere l'unità nella diversità.

k) Progettare, istituire, organizzare o finanziare scuole in quelle realtà ove queste siano assenti o si trovino in precarie situazioni, curandone la struttura, la strumentazione didattica e gli aspetti organizzativi.

l) Aiutare persone e comunità in condizioni di bisogno durante calamità naturali.

m) Incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche, istituendo borse di studio, viaggi di studio e scambi culturali anche a favore di persone indigenti prevalentemente dei PVS.

n) Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali per beneficenza e per favorire la cultura di pace.

o) Svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie, video e multimediali con lo scopo di far conoscere le attività dell'Associazione.

p) Organizzare campagne di raccolta fondi a scopo di beneficenza tramite incontri pubblici, feste, proiezioni e lotte-

rie.

q) Aderire a progetti di finanziamenti, anche a fondo perduto accettando lasciti, elargizioni, donazioni di somme e di beni, anche immobili, da destinare al raggiungimento di scopi associativi.

r) Proteggere e curare il luogo di proprietà denominato "SANTIA Tempio di pace", sito in Contrada Pascarosa, come giardino sacro in tutti i suoi aspetti spirituali e naturali dedicandolo alla diffusione dei Valori Umani di "Verità, Amore, Rettitudine, Pace e Non Violenza", garantendo i criteri di BELLEZZA sia verso la Natura del luogo, sia nel mantenimento del Tempio sia nell'eventuale edificazione di nuove costruzioni da realizzare all'insegna del bello e del rispetto dell'ecologia e dell'ambiente.

3.5 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.6 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

#### ART. 4

##### ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 Con l'Istituzione del RUNTS e l'iscrizione al suddetto Registro, la Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 5

##### PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:



A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5.4 Il patrimonio deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

5.5 La Fondazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

5.6 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

## ART. 6

### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina

il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di adesione alla Fondazione.

#### Art. 7

##### BILANCIO SOCIALE

7.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### Art. 8

##### LIBRI SOCIALI

8.1 La Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro dei Partecipanti;
- c) il registro dei Volontari;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, dell'Assemblea di Partecipazione, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### ART. 9

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

9.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscri-



vere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### ART. 10

##### FONDATORI

10.1 Sono Fondatori tutti coloro che, al momento della costituzione per trasformazione della Fondazione, risultano aderenti all'Associazione Mondì di Luce Onlus ed in regola con il pagamento della quota associativa.

#### ART. 11

##### PARTECIPANTI

11.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

11.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

11.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

11.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### ART. 12

##### DECADENZA E RECESSO

12.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

12.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 12.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

10.6 Le somme versate a qualsiasi titolo da Fondatori e Partecipanti non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10.7 I Fondatori ed i Partecipanti che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ART. 13

##### VOLONTARI

13.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

13.2 I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

13.3 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

13.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

13.5 Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

13.6 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

13.7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

13.8 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 14

##### LAVORATORI

14.1 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### ART. 15

##### ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

15.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo

- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, laddove eletto.

15.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

15.3 Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

#### ART. 16

##### CONSIGLIO D'INDIRIZZO

16.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

16.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

16.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- nomina l'organo di controllo, anche monocratico, determinandone il compenso;

- nomina, ove previsto, l'Organo di Revisione Legale dei Conti, determinandone il compenso;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

16.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su

richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

16.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

16.7 E' consentito l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

16.8 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### ART. 17

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

17.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

17.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

17.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART. 18

##### ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

18.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

18.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

18.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

18.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

18.6 È consentito l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

18.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### ART. 19

##### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

19.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

19.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

19.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART. 20

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- da 3 (tre) a 5 (cinque) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

- da 1 (uno) a 2 (due) dall'Assemblea di Partecipazione, laddove costituita, ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

20.2 Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 commi 6 e 7 del d.lgs. 117/2017.

20.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominate.

20.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

20.5 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

20.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

20.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

20.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- propone al Consigli d'Indirizzo le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione dei Partecipanti;
- delibera i limiti e le condizioni per il rimborso spese dei volontari;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

20.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

20.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

20.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

20.12 È consentito l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

20.13 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio, medesimo e dal segretario.

20.14 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 21

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio

di Amministrazione.

21.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

21.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## ART. 22

### ORGANO DI CONTROLLO

22.1 Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

22.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

22.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-

perazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 23**

**ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno, il Consiglio d'Indirizzo nomina l'Organo di Revisore Legale dei Conti. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

**ART. 24**

**ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

24.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra i propri membri e sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

24.2 Successivamente all'istituzione del RUNTS ed all'iscrizione al suddetto Registro della Fondazione, in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi del d.lgs 117/2017, il patrimonio sarà interamente devoluto, su deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

24.3 La Fondazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**ART. 25**

**CLAUSOLA DI RINVIO**

25.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal d.lgs. 460/97, dal d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

F/ti: Lucia ALBANESE

Patrizia Lassandro teste

Donato Carucci teste

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di trentuno fasciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete  
Bari,

*g* *notabile* *2020*  
*[Signature]*

